


PANORAMICA SULLA CERTIFICAZIONE BIOLOGICA: l'importanza e i vantaggi di certificarsi

UN CONSORZIO


ICEA, l'Istituto per la Certificazione Etica ed Ambientale, è un consorzio senza fini di lucro al quale partecipano enti, associazioni, imprese e organizzazioni della società civile. ICEA controlla e certifica diverse migliaia di aziende che svolgono la propria attività nel rispetto dell'uomo e dell'ambiente, tutelando la dignità dei lavoratori e i diritti dei consumatori.



n. Aziende Bio certificate ICEA in Veneto



Superfici bio (ha) certificate ICEA in Veneto



Inquadramento normativo UE

► Atto di base:

Regolamento UE 848/2018 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007

Campo di applicazione 848/2018 – art 2

Prodotti provenienti dall'agricoltura, acquacoltura, apicoltura elencati nell' Allegato I TFUE (trattato sul funzionamento dell'Unione Europea)

- a) prodotti agricoli vivi o non trasformati, compresi sementi e altro materiale riproduttivo vegetale;
- b) prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti;
- c) mangimi.

Obiettivi – art. 4 Reg. 848/2018

- ✓ Contribuire a tutelare l'ambiente e il clima;
- ✓ Conservare a lungo termine la fertilità dei suoli
- ✓ Contribuire a un alto livello di biodiversità - utilizzando materiale fitogenetico di vari tipi, come materiale eterogeneo biologico e varietà biologiche adatte alla produzione biologica;
- ✓ Contribuire efficacemente a un ambiente non tossico
- ✓ Contribuire a criteri rigorosi in materia di benessere degli animali e soddisfare, in particolare, le specifiche esigenze comportamentali degli animali secondo la specie;
- ✓ Promuovere le filiere corte e la produzione locale nelle varie zone dell'Unione
- ✓ Incoraggiare il mantenimento delle razze rare e autoctone in via di estinzione
- ✓ Contribuire allo sviluppo dell'offerta di materiale fitogenetico adeguato alle esigenze e agli obiettivi specifici dell'agricoltura biologica;
- ✓ Promuovere lo sviluppo di attività di miglioramento genetico biologico dei vegetali al fine di contribuire a prospettive economiche favorevoli del settore biologico.

Produzione vegetale



Requisiti Generali – All II, parte I, comma 1 Reg 848/18

Norme di produzione vegetale

1.1. Le colture biologiche, ad eccezione di quelle che crescono naturalmente in acqua, sono prodotte su suolo vivo, o su suolo vivo mescolato o fertilizzato con materiali e prodotti consentiti nella produzione biologica, in associazione con il sottosuolo e il substrato roccioso (definizione di «coltura di vegetali nel suolo», punto 70 art. 3 Reg 848/2018).

1.2. E' vietata la produzione idroponica (un metodo di coltivazione dei vegetali che non crescono naturalmente in acqua consistente nel porre le radici in una soluzione di soli elementi nutritivi o in un mezzo inerte a cui è aggiunta una soluzione di elementi nutritivi)

1.4. In deroga al punto 1.1, sono consentite le seguenti pratiche:

- a) coltivazione in vaso di vegetali per la produzione di piante ornamentali ed erbe aromatiche vendute in vaso al consumatore finale;
- b) coltivazione in contenitori di plantule o piante da trapianto per successivo trapianto

Conversione – art 10 Reg 848/18

Nessuna modifica sostanziale

I terreni devono sottostare ad un periodo di conversione durante il quale gli agricoltori devono rispettare tutte le norme sulla produzione bioica

Il periodo di conversione ha inizio non prima della data in cui l'agricoltore abbia notificato l'attività alle autorità competenti

I prodotti vegetali possono essere considerati biologici dopo un periodo di conversione pari ad almeno:



2 anni per colture erbacee (seminativi, orticole, ecc)

3 anni per colture arboree (alberi frutta, viti, olivi, ecc)

Richiesta riduzione periodo di conversione

Il riconoscimento retroattivo del periodo di conversione, **per l'intero periodo o parte di esso**, di competenza delle Regioni, può essere richiesto nei seguenti casi:

- gli appezzamenti agricoli dell'operatore sono stati oggetto di misure definite in un programma attuato a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013 (FEASR sviluppo rurale) al fine di garantire che su tali appezzamenti agricoli non siano stati utilizzati prodotti o sostanze diversi da quelli autorizzati per l'uso nella produzione biologica;

oppure

- l'operatore può fornire la prova che gli appezzamenti agricoli erano zone naturali o agricole che, per un periodo di almeno tre anni, non sono state trattate con prodotti o sostanze non autorizzati per l'uso nella produzione biologica

Richiesta riduzione periodo di conversione

La procedura per chiedere l'anticipo del periodo di conversione (dopo aver fatto regolare notifica con il terreno in conversione) è:

- predisporre la documentazione (relazione tecnico agronomica, copia dei registri, eventuale altra documentazione)
- invia all'ODC la richiesta di riconoscimento retroattivo del periodo di conversione specificando se la richiesta viene fatta in base al PUNTO A o al PUNTO B (e gli allegati, secondo le modalità indicate nel manuale allegato)
- l'ODC effettua la visita ispettiva, effettua l'eventuale campionamento, invia la richiesta ad AVEPA
- AVEPA decide se accogliere la richiesta e lo comunica all'azienda e all'ODC.
- Se la risposta è positiva: l'azienda procede con una notifica di variazione inserendo i terreni come bio.
- l'ODC emette il certificato indicando come BIOLOGICI i terreni riconosciuti come tali.

Work in Progress

Gestione e fertilizzazione del suolo

ALLEGATO 2 - REG (UE) 2018/848

- 1.9.1** Nella produzione biologica vegetale si impiegano tecniche di lavorazione del suolo e pratiche colturali atte a salvaguardare o ad aumentare il contenuto di sostanza organica del suolo, ad accrescerne la stabilità e la biodiversità, nonché a prevenirne la compattazione e l'erosione.
- 1.9.2** La fertilità e l'attività biologica del suolo sono mantenute e potenziate:
- tranne nel caso di pascoli o prati permanenti, mediante l'uso della **rotazione pluriennale delle colture, che includa obbligatoriamente le leguminose come coltivazioni principali o di copertura e altre colture da sovescio;**
 - nel caso delle serre o delle colture perenni diverse dai foraggi, mediante l'uso di colture da sovescio e leguminose a breve termine e il ricorso alla diversità vegetale; e
 - in tutti i casi, mediante la concimazione con effluenti di allevamento o con sostanza organica, entrambi preferibilmente compostati, di produzione biologica.

Esempi di rotazioni



Coltura 1	Coltura 2	Coltura 3	Coltura 4
mais	soia	girasole	
frumento	mais	soia	
Riposo	Soia	barbabietola	grano
medica	medica	mais	frumento

Gestione e fertilizzazione del suolo

ALLEGATO 2 - REG (UE) 2018/848

- 1.9.3** Se le esigenze nutrizionali dei vegetali non possono essere soddisfatte mediante le misure di cui ai punti 1.9.1 e 1.9.2, è consentito utilizzare **unicamente, e solo nella misura necessaria**, i concimi e gli ammendanti autorizzati a norma dell'articolo 24 per l'uso nella produzione biologica. Gli operatori tengono registrazioni dell'uso di tali prodotti.
- 1.9.4** La quantità totale di effluenti di allevamento, quali definiti nella direttiva 91/676/CEE, impiegata nelle unità di produzione in conversione o biologiche non può superare i 170 kg di azoto per anno/ettaro di superficie agricola utilizzata. Tale limite si applica esclusivamente all'impiego di letame, letame essiccato e pollina disidratata, effluenti di allevamento compostati inclusa la pollina, letame compostato ed effluenti di allevamento liquidi

Registro dei fertilizzanti ammessi in biologico:

<https://www.sian.it/vismiko/jsp/indexConsultazione.do>

Lotta contro gli organismi nocivi e le erbe infestanti

ALLEGATO 2 - REG (UE) 2018/848

- 1.10.1** La prevenzione dei danni provocati da organismi nocivi ed erbe infestanti si basa principalmente sulla protezione ottenuta attraverso:
- i nemici naturali,
 - la scelta delle specie, delle varietà e del materiale eterogeneo,
 - la rotazione delle colture,
 - le tecniche di coltivazione, come la biofumigazione, i metodi meccanici e fisici, e
 - i processi termici, quali la solarizzazione o, nel caso delle colture protette, il trattamento a vapore del suolo a profondità limitata (profondità massima di 10 cm).
- 1.10.2** Se i vegetali non possono essere protetti adeguatamente dagli organismi nocivi mediante le misure di cui al punto 1.10.1 o **in caso sussista un rischio comprovato per una coltura**, è consentito utilizzare **unicamente, e solo nella misura necessaria**, i prodotti e le sostanze autorizzati a norma degli articoli 9 e 24 per l'uso nella produzione biologica. Gli operatori tengono registrazioni che attestano la necessità di utilizzare detti prodotti.

Mezzi tecnici: fitofarmaci

Per **prodotti fitosanitari** si intendono **sostanze attive e preparati** destinati a diversi scopi: proteggere i vegetali o i prodotti vegetali da tutti gli organismi nocivi o a prevenirne gli effetti, favorire o regolare i processi vitali, eliminare piante indesiderate o conservare prodotti vegetali.

La normativa ampia e complessa (CE 834/2007 e CE 889/2008 e CE 1584/2018) suddivide i prodotti utilizzabili in agricoltura biologica in categorie, seppur con limitazioni, soprattutto per quanto riguarda i **prodotti commerciali che necessitano di autorizzazioni specifiche ministeriali.**

Le categorie di insetticidi e fungicidi biologici utilizzabili sono le seguenti:

- Sostanze di origine vegetale o animale (es. Neem, piretrine);
- Microrganismi (es. Bacillus spp, Beauveria b.);
- Sostanze prodotte da microrganismi (es. Spinosad);
- Sostanze da utilizzare in trappole e/o distributori automatici (es. feromoni);
- Preparati da spargere in superficie (es. Ortofosfato di ferro);
- Sostanze di uso tradizionale in agricoltura biologica (es rame, zolfo).

Materiale riproduttivo vegetale

Materiale Riproduttivo Vegetale	Biologico	In conversione	Convenzionale
Acquisto	OK	- solo in caso di mancata disponibilità di materiale bio (all II, parte I, 1.8.5.1)	Possibilità di utilizzo fino al 31/12/2036: -con deroga -solo per materiale non trattato -solo in caso di mancata disponibilità di materiale bio o in conversione
Autoproduzione	OK (all II, parte I, 1.8.5.1)	OK (all II, parte I, 1.8.5.1)	Dal 01/01/2029 la commissione ha il potere di rivedere la data del 2036

Accesso a banca Dati Sementi per richiesta deroga: <https://signon.sian.it/jam/UI/Login>

TRASFORMAZIONE



Requisiti Generali produzione di alimenti trasformati

ALLEGATO II parte IV comma I Reg 848/2018

- 1.2. Gli operatori che producono alimenti trasformati stabiliscono e aggiornano procedure adeguate, fondate su un'identificazione sistematica delle fasi critiche della trasformazione.
- 1.3. L'applicazione delle procedure garantisce che i prodotti trasformati ottenuti siano conformi al presente regolamento in qualsiasi momento
- 1.4. Gli operatori rispettano e attuano le procedure di cui al punto 1.2 e, fatto salvo l'articolo 28, provvedono in particolare a:
 - a) adottare misure precauzionali e tenere registrazioni di tali misure
 - b) effettuare una pulizia adeguata, controllarne l'efficacia e tenere registrazioni di tali operazioni;
 - c) prendere adeguate misure per evitare che prodotti non biologici siano immessi sul mercato con un'indicazione che faccia riferimento alla produzione biologica.

Quando nell'unità di preparazione interessata sono preparati o immagazzinati prodotti biologici, in conversione o non biologici, in qualunque combinazione, l'operatore:

- a) ne informa l'autorità competente o, se del caso, l'autorità di controllo o l'organismo di controllo;
- b) effettua le operazioni senza interruzioni fino a completamento del ciclo produttivo e provvede affinché siano separate nello spazio o nel tempo da operazioni analoghe effettuate su qualsiasi altro tipo di prodotto (biologico, in conversione o non biologico);
- c) provvede al magazzinaggio dei prodotti biologici, in conversione e non biologici, prima e dopo le operazioni, separandoli nello spazio o nel tempo gli uni dagli altri;
- d) tiene a disposizione un registro aggiornato di tutte le operazioni effettuate e dei quantitativi trasformati;
- e) adotta le misure necessarie per garantire l'identificazione dei lotti e per evitare mescolanze o scambi tra con prodotti biologici, in conversione e non biologici;
- f) esegue le operazioni sui prodotti biologici o in conversione solo dopo un'adeguata pulizia degli impianti di produzione



UN APPROCCIO DIVERSO ALLA CERTIFICAZIONE

Per ICEA la certificazione costituisce fattore indissolubile di rispetto dell'ambiente, inteso come bene comune ed indivisibile da condividere con le future generazioni. Con questo obiettivo ICEA si afferma come "Istituto": un luogo di incontro di soggetti diversi, pensato e strutturato per offrire servizi di controllo e certificazione qualificati, nel campo degli standard etici ed ambientali regolamentati e volontari, in linea con i principi di Imparzialità, Indipendenza e Terzietà.

LA CERTIFICAZIONE CREA VALORE

Le finalità istituzionali di ICEA sono rappresentate, in primo luogo, dalla creazione di valore per i clienti e per gli altri soggetti del sistema di certificazione, da perseguire nel rispetto dei principi di responsabilità sociale ed ambientale, in una continua ricerca del miglioramento dei comportamenti.

Un'azienda che vuole certificarsi bio deve:

1) Scegliere un **Organismo di Controllo**

2) Notificare l'azienda compilando la **PRIMA NOTIFICA**

La NOTIFICA viene effettuata tramite il sistema informatico BOPV regionale (i dati vengono presi dal fascicolo aziendale) + documento identità rappresentante legale dell'azienda + marca da bollo da 16 euro.



Cosa si deve notificare?

- Tutti i terreni sia quelli in conversione che convenzionali
- Si notificano anche tutte le strutture aziendali
- Si notificano le diverse Unità aziendali (esempio 2 appezzamenti che si trovano in 2 comuni diversi non limitrofi si notificano separatamente come due unità produttive)
- Si notifica l'attività di trasformazione se presente (es. cantina)
- Si notifica l'attività zootecnica se presente (anche se convenzionale)

In caso di **variazione aziendale** (aumento/diminuzione terreni e/o animali, cambio macrouso, ecc), **la Notifica di variazione dovrà essere RILASCIATA sul portale BOPV entro 30 gg dall'avvenuta variazione** (es 30 gg dal contratto di affitto nuovo terreno)



Piano annuale PAP

L'operatore dopo aver fatto la Notifica deve compilare il **Piano Annuale** delle Produzioni e/o il Piano Trasformazioni, Zootecnico, Apistico (PAP – PAP T- PAPZ), se presenti anche queste attività.

Il PAP dev'essere compilato entro **30 gg dal rilascio della Notifica**

Il PAP dev'essere poi compilato col sistema informatico regionale BOPV **entro il 31 gennaio di ogni anno** (salvo proroghe)

NOTA BENE: vanno sempre riportate sul PAP le stime delle produzioni annuali

Il PAP può essere variato durante l'anno entro 30 giorni da ogni modifica



Piano di gestione

Con la PRIMA NOTIFICA l'operatore DEVE redigere e successivamente aggiornare un Piano di gestione/Relazione tecnica (Reg. UE 848/18– art. 39)

E' un Documento fondamentale per l'azienda in caso di qualsiasi reclamo, contestazione, ecc.



Piano di gestione – cosa contiene

Una **descrizione completa** dell'unità e/o del sito e/o delle attività

Tutte le **misure preventive** applicate dall'Azienda per garantire il rispetto delle norme di produzione biologica

Le **misure precauzionali** da prendere per ridurre il rischio di contaminazione da parte di prodotti o sostanze non autorizzati e le misure di pulizia da prendere nei luoghi di magazzinaggio e lungo la filiera di produzione dell'operatore

Tale descrizione va sottoscritta dall'**operatore** che **si impegna a rispettare** quanto scritto e ad effettuare le operazioni conformemente alle norme di produzione biologica



Confini a rischio

Individuare i confini a rischio è abbastanza semplice: ovunque a confine vi siano coltivazioni convenzionali, o strade in qualche modo trafficate, questo è da ritenersi un probabile confine a rischio.

L'azienda valuta l'effettiva adeguatezza delle **misure di prevenzione**.

Questo vale tanto più nei casi di coltivazioni arboree, in cui i trattamenti convenzionali vengono effettuati con irrorazione alta, quindi più facilmente disperdibile, specialmente in caso di vento

Gestione dei Confini a rischio

L'area di rispetto può essere gestita secondo diverse opzioni:


- Lasciata incolta
- Piantumata con una siepe
- Coltivata con una coltura diversa rispetto a quella fuori area di rispetto; in questo caso può essere utile una coltura a rapido sviluppo e crescita elevata, in modo da fare una barriera di ulteriore protezione
- Coltivata con la coltura stessa, ma raccolta a parte e venduta declassata a convenzionale (risulta importante verificare metodo di vendita)

Obblighi operatore

L'operatore ha l'obbligo di tenere sempre compilati ed aggiornati:

1. Registri aziendali (schede materie prime, schede colturali, schede vendite)
2. E conservare sempre tutta la documentazione relativa agli acquisti / vendite (prodotti, mezzi tecnici, etichette sementi, ecc).

I registri possono essere cartacei o anche su supporto informatico



YEAR	2018	SEASON	AUTUMN	PADDOCK		
Plant	Variety	Date Sowed	Qty Sown	Qty Germinated	Date Transplanted	Qty Transplanted
CELERY	TENDER CRISP	9/4	1 TRAY			
BOK CHOY		9/4	1/2 TRAY			
ARZIZOLI	ALBERT	9/4	1/2 TRAY			
RED ONION	RED RIPP	9/4	2 TRAYS			
BROWN ONION	GLADALAN	9/4	2 TRAYS			
HEAD CABBAGE	RED	9/4	1/3 TRAY			
CABBAGE	GOLDEN ACE	9/4	1/3 TRAY			
LEEK	BULGARIAN GIANT	9/4	1/3 TRAY			
SPINACH		11/4	1/2 TRAY			
TARO 1		11/4	1/2 TRAY			
SPRING ONION		9/4	1/2 TRAY			
PBK CHOY		11/4	1/2 TRAY			
CARFLOWER	SNOWBALL	11/4	1/2 TRAY			
LETTUCE	COS	11/4	1/2 TRAY			
LETTUCE	OAK LEAF	11/4	1/2 TRAY			
LETTUCE	LOBLO ROND	11/4	1/2 TRAY			
LETTUCE	RED CORAL	11/4	1/2 TRAY			
NASTURTIUM	JEWEL MIXED	11/4	1/2 TRAY			
NASTURTIUM	TIPTOP MIXED	11/4	1/2 TRAY			
IMPATIENS	SAFARI MIXED	11/4	1/2 TRAY			
LAVENDER	STRECHAS	12/4	1 TRAY			



Certificato

L'operatore **può vendere i prodotti biologici solo se è in possesso del Certificato CE**

Il certificato dev'essere richiesto all'Organismo di Controllo **SEMPRE prima della vendita del prodotto**

Nel Certificato saranno presenti sia le referenze di origine vegetale (frutta, seminativi, foraggi, orticole, uve) che da trasformazione (olio, vino, formaggi, farina, pasta, dolci, ecc)

Organismo di controllo

L'**organismo di controllo** effettuerà le visite ispettive per verificare che l'operatore abbia applicato le regole previste dal regolamento biologico.

Sono previsti provvedimenti se si rilevano non conformità al regolamento biologico.



In caso di non conformità gravi

Soppressione, Sospensione o Ritiro della certificazione di conformità, indispensabile ai fini dell'immissione in commercio del prodotto

Ricalcolo del periodo di conversione

Comunicazione alle Autorità Pubbliche competenti e a tutti gli altri Organismi di controllo

Possibili **sanzioni amministrative** (o penali) applicate dalle Autorità Pubbliche preposte

Restituzione dei contributi comunitari





Grazie

lisanna.peserico@icea.bio

ICEA Veneto

Padova Corso Stati Uniti 50 - c/o Mercato Ortofrutticolo

Tel 049 8686952

e-mail icea.veneto@icea.bio

www.icea.bio